

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

N. del

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
n. 142 del 25/03/98)

TRA

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, con sede legale in Pisa –
Piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, PEC (Posta Elettronica Certificata)
protocollo@sss sup.legalmail.pa.it, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", nella persona del
Delegato del Rettore all'Alta Formazione, Prof. Andrea de Guttry nato a....., il
.....,

E

L'AZIENDA USL 6 SANLURI con sede legale in SANLURI, VIA UNGARETTI 9, codice
fiscale/Partita IVA 91009910927., Casella PEC: asl6sanluri@pec.it, d'ora in poi denominata
"soggetto ospitante" e di seguito indicata anche come "Ospedale", rappresentata dalla Dr.ssa
Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27/03/1955,
diseguito indicate anche come Parti;

premessso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito del Master di II Livello in "La
teoria e la pratica dell'accesso Vascolare nel paziente in Emodialisi (VasED) – II Edizione a.a.
2015-17", i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196,
possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o enti, a beneficio di coloro
che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

che l'Ospedale è in grado di offrire agli iscritti al Master un idoneo periodo di formazione, di attività
pratica e indirizzo alla ricerca presso il servizio UO Nefrologia e Dialisi P.O. San Gavino (Direttore
Dr.ssa M. Cristina MEREU) e di cui risulta responsabile la Dr. Monica Spina;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente si impegna ad accogliere,
durante la fase di svolgimento dell'attività pratica prevista nell'ambito del percorso formativo,
presso le proprie strutture, allievi del Master in oggetto in tirocinio di formazione e orientamento su
proposta della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, ai sensi
dell'art. 5 del D.M. attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196
del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor scientifico, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda/Ente;
- le strutture dell'Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile.
- certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 art. 2 per ciascun tirocinante.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3144), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente rientranti nel progetto formativo.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, ad informarlo sulle procedure di emergenza, sui rischi generali e specifici presenti nel luogo di lavoro e, nel caso, ad addestrarlo all'utilizzo di strumentazioni, ecc.

Art. 6

La presente convenzione ha validità per tre edizioni del Master a decorrere dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di mesi due, fermo restando che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Art. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore". Le Parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

[Le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione - e per tutte le attività ad essa comunque riferibili - a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei rispettivi Codici etici e Codici di Comportamento, entrambi visualizzabili sui siti istituzionali, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione della presente Convenzione.]

Art. 8

[La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sull'originale di cui all'art. 2 della Tabella A - Tariffa Parte I del DPR. N. 642/1972, sono assolti da ciascuna Parte in egual misura. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR. 131/1986.

Pisa,

Il Delegato

Scuola Superiore Sant'Anna
Prof. Andrea de Guttry

Il Rappresentante Legale

Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri
Dott.ssa Maria Maddalena Giua